

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

Uber France. La Corte di Giustizia ribadisce che il servizio Uber è un “servizio nel settore dei trasporti”

Roberto A. Jacchia

Sara Capruzzi

In data 10 aprile 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato la sentenza relativa alla Causa C-320/16, *Uber France SAS*, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de Grande Instance de Lille* (Tribunale di primo grado di Lille) nell'ambito del procedimento penale a carico dell'impresa Uber France¹, sorto a seguito dell'organizzazione di un sistema di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana². Nel fornire un tale servizio, denominato "*Uber Pop*", tramite una applicazione per *smartphone*, l'impresa fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa, ne rimette una parte al conducente non professionista, ed emette le fatture.

Secondo Uber France, le norme in questione della legge francese in materia di trasporti³ dovrebbero essere considerate come regole relative ai servizi della società dell'informazione ai sensi della Direttiva 98/34⁴. In base a tale Direttiva,

¹ Uber è una multinazionale statunitense con sede a San Francisco, che offre servizi di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione per dispositivi mobili (una cosiddetta "*app*"), che mette in collegamento diretto passeggeri ed autisti. Più precisamente, l'*app* consente al passeggero di prenotare il servizio e di monitorare in tempo reale la posizione dell'auto prenotata.

² In particolare, Uber France era stata chiamata a rispondere dinanzi al Tribunale di primo grado di Lille per aver posto in essere pratiche commerciali ingannevoli, favorendo l'esercizio illegale della professione di tassista e l'organizzazione illegale di un sistema di messa in contatto di clienti con persone che effettuano a titolo oneroso il trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti. Si veda il punto 11 della sentenza.

³ La Legge n. 2014-1104 del 1° ottobre 2014, relativa ai taxi e alle vetture da trasporto con conducente (JORF del 2 ottobre 2014, pag. 15938), ha inserito nel codice dei trasporti un nuovo articolo L. 3124-13, così formulato: "... *È punito con due anni di reclusione ed EUR 300 000 di multa chiunque organizzi un sistema di messa in contatto di clienti con soggetti che esercitano le attività menzionate all'articolo L. 3120-1, vale a dire le prestazioni di trasporto di persone su strada effettuate a titolo oneroso mediante veicoli aventi meno di dieci posti, ad esclusione dei trasporti pubblici collettivi e del trasporto privato di persone su strada,] senza essere né imprese di trasporto su strada che possono effettuare i servizi occasionali menzionati nel capo II del titolo I del presente libro, né taxi, veicoli motorizzati a due o tre ruote oppure vetture da trasporto con conducente ai sensi del presente titolo.*

Le persone giuridiche dichiarate penalmente responsabili del delitto previsto dal presente articolo sono soggette, oltre alla multa con le modalità previste dall'articolo 131-38 del codice penale, anche alle pene previste ai punti da 2 a 9 dell'articolo 131-39 del medesimo codice. L'interdizione menzionata al punto 2 del medesimo articolo 131-39 riguarda l'attività nell'esercizio della quale o in occasione del cui esercizio l'infrazione è stata commessa. Le pene previste dai punti da 2 a 7 del suddetto articolo possono essere inflitte soltanto per una durata massima di cinque anni...

⁴ Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GUUE L 204 del 21.07.1998), come modificata dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GUUE L 217 del 05.08.1998). L'articolo 1, punto 5, della Direttiva 98/34 prevede quanto segue: "... *Ai sensi della presente direttiva si intende per:*

(...)

5) "*regola relativa ai servizi*": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

gli Stati Membri hanno l'obbligo di notificare alla Commissione Europea qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della società dell'informazione, a pena di successiva inopponibilità ai singoli⁵.

Il Tribunale francese, tuttavia, nutriva dubbi sulla questione se la disposizione controversa rientrasse nella definizione di regola relativa ai servizi della società dell'informazione di cui alla Direttiva 98/34, oppure dovesse essere considerata una regola relativa ai servizi di trasporto, ai sensi della Direttiva 2006/123⁶. Pertanto, ha sospeso il procedimento e richiesto alla Corte di Giustizia se, in sostanza, l'articolo 1 della Direttiva 98/34 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva 2006/123 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanziona penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti privati con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti senza disporre di una licenza a tal fine, debba qualificarsi come regola relativa ai servizi della società dell'informazione assoggettata all'obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 98/34, oppure se, al contrario, tale normativa riguardi un servizio nel settore dei trasporti, escluso dall'ambito di applicazione della Direttiva 98/34 nonché da quello della Direttiva 2006/123.

Nell'esaminare la questione, la Corte ha richiamato la propria sentenza resa nella Causa *Asociación Profesional Elite Taxi*⁷, in cui aveva in primo luogo statuito che il servizio di intermediazione "*Uber Pop*" proposto in Spagna - che consente la trasmissione, attraverso un'applicazione per *smartphone*, delle informazioni

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale...

⁵ L'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 98/34 dispone quanto segue: "... Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto...". Le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Uber France ne aveva dedotto che essa non poteva dunque essere sottoposta a procedimento penale sulla base delle accuse rivoltele.

⁶ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GUUE L 376 del 27.12.2006. Ai sensi del considerando 21 della Direttiva 2006/123, "... [i] servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva...". L'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123 stabilisce che quest'ultima non si applica ai servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del Trattato CE, che è divenuto il titolo VI della Parte terza del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

⁷ CGUE 20.12.2017, Causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi*.

relative alla prenotazione di un servizio di trasporto tra il passeggero e il conducente non professionista che, usando il proprio veicolo, effettuerà il trasporto - soddisfaceva, in linea di principio, i criteri per essere qualificato come “servizio della società dell’informazione”, ai sensi della Direttiva 98/34⁸. Tuttavia, secondo la Corte, il servizio di intermediazione offerto dall’impresa era indissolubilmente legato all’offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo, in quanto in mancanza dell’applicazione fornita i conducenti non avrebbero avuto la possibilità di fornire i servizi di trasporto e le persone intenzionate ad effettuare uno spostamento in area urbana non avrebbero avuto accesso ai servizi di questi conducenti. Inoltre, l’impresa esercitava un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione fornita dagli autisti⁹. Pertanto, la Corte aveva concluso che il servizio in esame aveva come elemento principale un servizio di trasporto e rientrava quindi nella categoria di “servizio nel settore dei trasporti”, ai sensi della Direttiva 2006/123, e non in quella di “servizio della società dell’informazione”, ai sensi della Direttiva 98/34¹⁰.

La stessa conclusione viene estesa dalla Corte al servizio di intermediazione oggetto del procedimento principale, in quanto il servizio “UberPop” proposto in Francia risultava sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna: circostanza la cui verifica spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio. La normativa controversa non ricade dunque sotto la Direttiva 98/34 e non è assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dal suo articolo 8, paragrafo 1, primo comma,¹¹ e, di conseguenza, gli Stati Membri possono vietare e reprimere l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella esercitata tramite “UberPop” senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni relative a tale esercizio.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia ha disposto che:

“... L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un’applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall’ambito di applicazione delle direttive sopra citate...”

⁸ CGUE 20.12.2017, Causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi*, punto 35.

⁹ CGUE 20.12.2017, Causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi*, punti 37-39.

¹⁰ CGUE 20.12.2017, Causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi*, punto 40.

¹¹ Si vedano i punti 25-26 della sentenza.

Con la propria sentenza, la Corte si è in sostanza allineata alle Conclusioni del 4 luglio 2017 presentate dall'Avvocato Generale *Maciej Szpunar*, nelle quali egli aveva affermato che “...[l]’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con il punto 2 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che una disposizione di diritto nazionale che vieta e sanziona l’organizzazione di un sistema che mette in contatto clienti con persone che svolgono l’attività di trasporto di passeggeri in violazione delle norme applicabili a tali attività di trasporto, non costituisce una regola relativa ai servizi soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 di tale direttiva...”.

Per ulteriori informazioni sulla sentenza della Corte di Giustizia nella Causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi* e sui procedimenti relativi ad Uber (di fronte alla Corte di Giustizia e nei vari Stati Membri), si veda il nostro precedente contributo dal titolo “*Uber. La Corte di Giustizia statuisce che il servizio offerto dalla multinazionale statunitense va considerato come un servizio nel settore dei trasporti*”, disponibile al seguente [LINK](#).